

9 NOVEMBRE 2023

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE IMMOBILE S. MARGHERITA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA S. MARGHERITA, N. 14/16 A TRENTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI VERIFICA SU ISTANZA DI RINEGOZIAZIONE EX ART. 35 C. 4 L.P. 6/2022 A DIRETTORE LAVORI (ARCH. LUCIANO ECCHER) MEDIANTE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI INCARICO**

CIG 05490778AA
CUP H63B08000190003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l'esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell'art. 30 comma 5bis, dell'art. 33 e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l'affidamento dell'appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) "EDILVANZO S.R.L." (capogruppo-mandataria) e "F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C." (ora F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C.) (mandante).

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto con consegna dei lavori avvenuta in data 24/1/2022.

La progettazione esecutiva architettonica nonché la direzione lavori con misura e contabilità di tale appalto sono stati affidati, previo confronto concorrenziale, all'arch. Luciano Eccher (come da determinazione n. 350 di data 4/11/2010), il quale ha presentato l'offerta in data 27/10/2010 (prot. Opera 7871/8.3) proponendo un ribasso del 32% sull'importo a base di gara pari, per un corrispettivo complessivo pari a € 122.996,47, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Poiché la convenzione e il capitolato prestazionale prevedono clausole di adeguamento automatico (vedasi in particolare l'art. 6 c. 3 della convenzione), tale compenso è stato oggetto di

aggiornamento con determinazione n. 90 di data 16/4/2015.

L'incarico ha inoltre subito delle modifiche approvate con determinazioni n. 267/2015 e 271/2015 comportando la sottoscrizione di due ulteriori atti aggiuntivi alla convenzione d'incarico originaria.

In data 23/11/2022 prot. Opera n.13363 è pervenuta richiesta di rinegoziazione da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 35 c. 4 della l.p. 6/2022, a cui è seguita una richiesta di integrazione documentale da parte dell'Amministrazione (prot. Opera n. 14327 di data 14/12/2022).

Nella valutazione di tale istanza, l'Amministrazione è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1160 di data 16/9/2022, rettificata con successivo provvedimento n. 1883 di data 21/10/2022 (avente ad oggetto: "Linee guida per l'applicazione del comma 4 dell'art. 35 della l.p. 6/2022"). Inoltre sul sito di "L'Esperto risponde" (piattaforma provinciale che fornisce un servizio di assistenza e consulenza giuridica nel settore dei contratti pubblici rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 5 della l.p. 2/2016) sono stati pubblicati alcuni pareri sul tema (pareri n. 232 di data 24/10/2022 e n. 280 di data 31/1/2023). In particolare nel parere identificato con il codice 280 così si legge: *"Le linee guida di cui alla delibera GP n. 1660/2022 e s.m. sono chiare sul punto prevedendo espressamente – al paragrafo 8 – come condizione per la valutabilità dell'istanza il fatto che l'operatore economico dimostri "un aumento del valore complessivo del contratto superiore al 5 per cento, da computare sull'intera durata contrattuale al lordo di eventuali maggiorazioni dei prezzi contrattuali a qualsiasi titolo dovuti". Ai fini della determinazione dell'aumento dei prezzi di contratto si deve procedere ad un raffronto fra i prezzi contrattuali e i prezzi derivanti dall'attuale situazione del mercato considerando tutte le prestazioni dedotte in contratto e le relative quantità. In caso di contratto di durata pluriennale ciò significa che devono essere considerate tutte le prestazioni e tutte le quantità comprese nel periodo di durata del contratto. Rimane inteso che le linee guida precisano espressamente che la determinazione dell'importo contrattuale deve essere effettuata al lordo di eventuali maggiorazioni di prezzo a qualsiasi titolo dovute (maggiorazioni che sembrano essere state riconosciute nel corso del 2021 secondo quanto emerge dal quesito). In esito a tale determinazione si deve procedere alla verifica del superamento della soglia del 5% di aumento complessivo dell'importo contrattuale che rappresenta la quota di alea che deve rimanere in capo all'operatore economico. Se l'esito è positivo (ossia se è superata la soglia del 5%) si deve procedere prezzo per prezzo a determinare il sovrapprezzo secondo quanto previsto dalle linee guida. Una volta conclusa questa operazione i sovrapprezzi determinati si applicano esclusivamente alle prestazioni eseguite o da eseguire nel periodo di riferimento previsto dalla norma - ossia 2022 e 2023 - e non alle prestazioni eseguite in periodo al di fuori del range temporale previsto dalla norma"*.

Pertanto l'Amministrazione è tenuta in primis a valutare l'ammissibilità dell'istanza procedendo alla verifica del superamento della soglia del 5% di aumento complessivo dell'importo contrattuale e successivamente procedere prezzo per prezzo a determinare il sovrapprezzo secondo quanto previsto dalle citate Linee guida.

Non essendo ricavabile il nuovo importo da un mero calcolo matematico, risulta evidente che sia necessario un apporto professionale specifico che solo il direttore lavori possiede grazie alla conoscenza specifica del cantiere e del Capitolato d'appalto, tale da consentire di valutare la congruità dei nuovi prezzi in un'ottica di economicità e adeguatezza delle voci in relazione all'opera da realizzare.

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC 8 novembre 2022 ("Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021") in base al quale *"qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e*

potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte”;

vista la risposta (codice n. 270 di data 11/1/2023) pubblicata sul sito di “L’Esperto risponde” (piattaforma provinciale che fornisce un servizio di assistenza e consulenza giuridica nel settore dei contratti pubblici rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici individuate dall’art. 5 della l.p. 2/2016) avente ad oggetto “Compensi a progettisti e direttori lavori per attività di verifica su compensazioni, rinegoziazione, aggiornamento prezzi” secondo cui *“le verifiche sulla corretta applicazione delle tabelle per l’applicazione delle compensazioni di cui all’articolo 1-septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 ovvero della tabella allegata ad istanze di rinegoziazione pervenute ai sensi dell’articolo 35, comma 4 della l.p. 6/2022 e relative linee guida attuative comportano, in effetti, un’attività aggiuntiva che, tuttavia, risulta di consistenza variabile a seconda dell’entità della verifica (che potrebbe essere limitata ad alcune e sporadiche voci ma anche estesa a tutte le lavorazioni di un appalto particolarmente complesso) e della qualità delle informazioni da verificare (che potrebbero riguardare semplici voci dell’elenco prezzi come anche più complesse verifiche legate all’allegazione di analisi dei prezzi). Pertanto, anche l’entità del compenso da corrispondere non potrà che tener conto della variabilità di situazioni, da valutarsi nel caso concreto”;* inoltre ivi si riporta che *“le attività aggiuntive effettivamente da rendere dovranno essere remunerate ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018”* (più correttamente DM 17 giugno 2016);

considerato che, nella fattispecie di questo contratto vi è un considerevole numero di analisi dei prezzi, l’attività di controllo richiesto al Direttore dei Lavori non consiste unicamente nella verifica della corretta applicazione dei maggiori prezzi derivanti dai listini ufficiali ma dovrà essere estesa al controllo puntuale di ogni voce di analisi, entrando nel merito della sua costruzione e verificando la correttezza della documentazione presentata a supporto dell’analisi;

considerate l’entità delle verifiche da effettuare (824 voci) nonché la complessità delle stesse (363 analisi dei prezzi), si stimano necessarie 55 ore di lavoro;

preso atto che l’art 6 del DM 17 giugno 2016 prevede un compenso orario per il professionista incaricato da euro/ore 50,00 a euro/ora 75,00;

considerata l’importanza, l’urgenza di provvedere alla verifica (in quanto, in base alle “Linee guida per l’applicazione del comma 4 dell’art. 35 della l.p. 6/2022”, l’Amministrazione ha 30 giorni per valutare l’ammissibilità dell’istanza e 60 giorni per l’eventuale accoglimento e fissazione delle maggiorazioni dei prezzi) e l’impegno necessari, si ritiene congruo effettuare un affidamento al costo orario di € 75,00;

con il presente provvedimento si propone di incaricare dell’attività di verifica dell’istanza di rinegoziazione pervenuta all’Amministrazione il direttore dei lavori, arch. Luciano Eccher, con studio in Pergine (TN), loc. Valcanover, via dei Zeloni 13, CF *****, verso un corrispettivo di € 4.125,00 (oltre a oneri previdenziali al 4% e iva al 22%) ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett. c) della l.p. 2/2016 essendosi resa necessaria la modifica per circostanze non prevedibili in fase di gara. Trattandosi peraltro di modifica inferiore al 10% del valore iniziale del contratto che non altera la natura complessiva del contratto, con il presente provvedimento si fa ricadere la modifica in approvazione all’interno delle ipotesi di cui all’art. 27 comma 2 lett. f) della citata legge provinciale.

Con il presente provvedimento si procede pertanto ad approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione d’incarico per l’affidamento dell’attività oggetto del presente provvedimento.

Si fa presente che non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. in quanto la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, avviene utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio) con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale con la conseguenza che anche ai fini della tracciabilità resta valido il CIG originario (a tal proposito si veda *faq n. A34 A.N.A.C. della sezione "Obblighi informativi verso l'Autorità"*).

Si precisa infine che all'atto aggiuntivo in approvazione non si applica la normativa sull'imposta di bollo introdotta dall'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di modifica di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti (vedasi in particolare la nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 "*Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*" che al paragrafo 2 ne precisa l'applicazione ai soli "*procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023*").

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2023 e al Piano Investimenti 2023-2025, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 12 settembre 2023 n. 17 e approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1973 del 20/10/2023;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", applicabile "*ratione temporis*";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento dell'attività di verifica dell'istanza di rinegoziazione ex art. 35 c. 4 l.p. 6/2022 presentata dall'appaltatore del cantiere per la ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento

destinata a mensa e servizi universitari, al direttore lavori, arch. Luciano Eccher con studio in Pergine (TN), loc. Valcanover, via dei Zeloni 13, CF ****;

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione d'incarico con l'arch. Luciano Eccher per l'affidamento dell'attività di cui a punto 1, allegato al presente provvedimento (all. 1);
3. di quantificare l'importo complessivo per l'attività di cui al punto 1 in € € 4.125,00 (oltre a oneri previdenziali al 4% e iva al 22%), ossia € 5.233,80 IVA e oneri previdenziali inclusi;
4. di prendere atto che la spesa necessaria per procedere all'affidamento in oggetto trova copertura nel programma di spesa adottato sulla macrovoce P2016003 "Cantierizzazione mensa/alloggi S.Margherita" del Piano Investimenti 2023-2025 (programma di spesa n. 167/23);
5. di prendere atto che il corrispettivo verrà liquidato al Professionista previa emissione di fattura in unica soluzione, alla conclusione dell'attività.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
